



ORIGINALE

COMUNE DI CRESPADORO

Provincia di Vicenza

N. **6** del Reg. delibere

Sezione ordinaria- Prima Convocazione – Seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto
Funzionario incaricato che copia
della presente delibera è stata
pubblicata all'Albo Comunale per
15 giorni consecutivi da oggi.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Carla Cailotto

L'anno **duemilaquattordici** addì **dieci** del mese di **settembre** alle ore
20,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale con inviti diramati
in data 03.09.2014 prot. n. 2972 si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano:

	Presente	Assente
Dalla Costa Giovanni Pietro		X/g
Tagliapietra Tiziano	X	
Ferrari Gian Carlo	X	
Bauce Mariella Cosetta	X	
Ferrari Annunziata	X	
Pellizzari Silvia	X	
Consolaro Angelo	X	
Zanconato Flavio	X	
Fainelli Orietta		X/g
Scarsato Andrea	X	

Presidente il Vicesindaco Consolaro Angelo.

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Paolo Novella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 681 che stabilisce la percentuale del tributo, complessivamente dovuto che spetta all'occupante (dal 10 al 30 per cento) e quella che spetta al possessore, qualora si tratti di due soggetti diversi;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Dato atto che, ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. I servizi indivisibili e la previsione di costo, per ciascuno di essi, per l'anno 2014, sono elencati nell'allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover applicare, per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- a) abitazioni principali, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate.
Per l'anno 2014 sono state previste le seguenti assimilazioni:
 - le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locatè;
 - l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purchè non locata;
- b) abitazioni principali classificate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- e) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- a) tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,975%;
- b) terreni;
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Considerato che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto altresì che per l'anno 2014 l'art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 prevede la scadenza dell'acconto al 16 ottobre 2014 e del saldo al 16 dicembre 2014;

Ritenuto di determinare le seguenti rate e scadenze del Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014;
- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;

è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014 e successive proroghe al 31 luglio 2014 e al 30 settembre 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione reca il prescritti pareri, resi in senso favorevole ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267/2000;

Udita la relazione introduttiva del presidente e la successiva ampia discussione, riassuntivamente riportata di seguito al dispositivo di deliberazione;

Visto l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Favorevoli n. 4 - Astenuti n. 2 (Ferrari Annunziata e Bauce) – Contrari n. 2 (Zanconato e Scarsato);

D E L I B E R A

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote dell'Imposta Unica Comunale – TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- a) abitazioni principali, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate.
Per l'anno 2014 sono state previste le seguenti assimilazioni:
 - le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locate;
 - l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purchè non locata;
- b) abitazioni principali classificate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- e) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- a) tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,975%;
 - b) terreni;
 - c) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 73.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili come elencati nell'allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:
- prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014;
- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;
è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio

di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

5. di dichiarare, con separata votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: Favorevoli n. 4 - Astenuti n. 2 (Ferrari Annunziata e Bauce) – Contrari n. 2 (Zanconato e Scarsato) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, per l'urgenza di provvedere

DISCUSSIONE:
OMISSIS

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Consolaro Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Novella

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 - comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Lì, 10.09.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE F.F.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Novella

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Lì, 10.09.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE F.F.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Novella